

MASSIMA

In relazione all'art. 156, comma 1, cod. civ., il diritto all'assegno di mantenimento del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione sorge in presenza delle seguenti condizioni: la non titolarità di adeguati redditi propri tali da consentire il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. L'assegno di mantenimento deve essere determinato avuto riguardo al generale tenore di vita goduto durante la convivenza, considerando - oltre al mero dato reddituale - lo standard reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, inclusi i beni patrimoniali, la redditività, la capacità di spesa, il benessere e fondate aspettative per il futuro.

Pertanto, gli "*adeguati redditi*", a cui l'art. 156, comma 1, cod. civ. si riferisce, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Analogamente, l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori e maggiori d'età ma non economicamente autosufficienti deve essere determinato considerando il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori unitamente a tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere assieme.

COMMENTO

La Suprema Corte ritorna a ribadire come l'assegno di separazione in favore del coniuge e quello in favore dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti sono strettamente ed indissolubilmente legati al tenore di vita goduto in costanza di convivenza.

In particolare, la Corte continua ad esprimere il principio di diritto per il quale gli "*adeguati redditi*" di cui all'art. 156 comma 1 cod. civ. devono riferirsi alle possibilità economiche dei coniugi complessivamente considerate, come già confermato all'inizio del corrente anno (Cass. Civ. Sez. I. Ord. del 13 gennaio 2023, n. 952) ed anche ancor più recentemente (Cass. Civ. Sez. I Ord. nn. 17544 e 17545 del 20/06/2023).

La pronuncia in commento è di particolare rilievo in quanto, oltre ad indicare l'insieme di elementi che il giudice di merito deve prendere in considerazione al fine di stabilire la misura dell'assegno di mantenimento (risorse economiche dei coniugi, inclusi i beni patrimoniali, la redditività, la capacità di spesa, il benessere e fondate aspettative per il futuro), ricorda che, seppur il verificarsi della separazione incida fisiologicamente sulla possibilità di godere di singoli beni appartenenti ai coniugi, il riconoscimento all'assegno di mantenimento deve avvenire considerando *"il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza"* e non *"la cessazione del godimento diretto di particolari beni"*.

È, quindi, compito indefettibile del giudice di merito accertare *"quale indispensabile elemento di riferimento"* il tenore di vita reso possibile dal complesso delle risorse economiche, anche potenziali, dei coniugi, essendo insufficiente limitarsi a considerare soltanto il mero dato reddituale emergente dalla documentazione fiscale prodotta. Infatti, la Corte prescrive che nei giudizi di separazione - soprattutto in presenza di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso - il giudice deve necessariamente effettuare un'istruttoria approfondita volta ad accertare il tenore di vita in costanza di matrimonio per poter decidere in merito alle domande aventi contenuto economico.

Del resto, poiché la separazione personale dei coniugi - differentemente dal divorzio - non è una situazione definitiva, le determinazioni in punto economico devono essere, per quanto possibile, a c.d. *"impatto zero"* sia con riguardo al coniuge che con riguardo ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

La Corte ribadisce che la pronuncia di separazione, pur sospendendo l'obbligo di convivenza, fedeltà e collaborazione, non rimuove l'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, ed è proprio per questo che la conservazione del medesimo tenore di vita - per quanto possibile - pare essere l'unica soluzione oggettivamente percorribile a tale riguardo.

Ed è, poi, particolarmente stimolante l'affermazione della Corte in merito alla necessità di evitare qualsiasi forma di discriminazione tra i figli di genitori separati con i figli dei genitori ancora conviventi, avendo gli stessi il pieno diritto alla conservazione del medesimo tenore di vita (v. Cass. Civ. Sez. I Ord. 16739 del 06.08.2020) .

In ogni caso, si osserva che, stante il breve lasso temporale eventualmente intercorrente tra la pronuncia di separazione e la successiva pronuncia di divorzio, considerata anche la possibilità prevista ex art. 473bis.49 cod. proc. civ. di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il paradigma del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in realtà, può avere una portata temporalmente limitata con riguardo al coniuge, pur restando, invece, molto importante sotto il profilo teorico-giuridico.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto importante ribadire in modo netto la differenza tra i presupposti necessari alla concessione dell'assegno separativo rispetto a quelli relativi all'assegno divorzile, confermandone la diversa autonomia e natura.

Infatti, ai fini della concessione e determinazione dell'assegno divorzile, quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970 (L. Div.), il parametro della solidarietà post-coniugale è cosa ben diversa rispetto alla conservazione del tenore di vita, essendo di primaria importanza la valorizzazione del ruolo e del contributo fornito dal coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale del coniuge

onerato (Cass. Civ. Sez. I 28.02.2020 n. 5605, Cass. Civ. Sez. I. Sent. 16.05.2017 n. 12196, e Cass. Civ. Sez. I. Sent. 16.04.2007 n. 9915).

Pertanto, in considerazione di tale orientamento che pare destinato a perdurare ancora nel tempo, assume prioritaria importanza l'articolazione dei mezzi istruttori volti ad accertare i presupposti dell'assegno di separazione e di divorzio; i mezzi di prova dovranno essere dedotti in modo distinto con riguardo alle diverse situazioni (assegno al coniuge per separazione o divorzio, mantenimento della prole) e ciò anche ai fini di eventuali impugnazioni, soprattutto in caso di trattazione delle diverse domande nel medesimo procedimento alla luce della c.d. Riforma Cartabia.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO	Presidente
GENOVESE	
LAURA TRICOMI	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere
ANNA MARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.11/05/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17655/2021 R.G. proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA [REDACTED]
[REDACTED] N [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
([REDACTED]) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE [REDACTED], [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED] ([REDACTED]) che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]
([REDACTED])



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1256/2021 depositata il 21/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ritenuto che:

Con sentenza nr 1256/2021 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello principale proposto da [REDACTED] e quello incidentale proposto da [REDACTED] avverso la pronuncia 15.1.2020 del Tribunale di Milano con cui erano state regolate le condizioni di separazione dei coniugi.

Il Giudice del gravame riteneva, alla stregua delle risultanze di causa, che dovevano essere confermate le statuizioni di primo grado in punto determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore [REDACTED] in € 1600,00 mensili oltre ad € 2200,00 per oneri abitativi da porre a carico del padre il quale era altresì gravato dal 100% delle spese straordinarie.

Osservava inoltre che non sussistevano le condizioni per l'attribuzione di un assegno di mantenimento in favore dell'appellante rilevando che la stessa durante il matrimonio aveva sempre lavorato tranne che per un breve periodo di circa 2 anni dal 2012 al 2014 e poteva vantare una elevata professionalità e potenzialità di guadagno di almeno € 120.000,00, come dalla stessa prospettato, che le avrebbe consentito un utile inserimento nel mondo lavorativo.

Considerava, inoltre, poco credibile che l'appellante non svolgesse alcuna attività libero professionale, dubbio alimentato dal fatto che



durante l'anno 2018 la richiedente aveva occultato l'attività lavorativa.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito con controricorso [REDACTED] [REDACTED] illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 147,316 bis e 337 ter c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte di appello, in violazione dei principi di diritto che dovrebbero essere applicati in materia, mancato di considerare molteplici elementi fattuali decisivi acquisiti in casa.

Si sostiene, relativamente alle attuali esigenze del figlio, collegate al tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la scelta del padre di far frequentare al ragazzo una scuola privata, la Bilingual European School di Milano, che comporta elevati costi, le gite del minore sulla barca del padre a Portofino ed i fine settimana trascorsi da [REDACTED] sulle piste di Courmayer, il pacifico maggior tempo di frequentazione del bambino con la madre, fatta eccezione di un solo giorno al mese che lo trascorreva con il padre. Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dei principi normativi dettati in tema di assegno di mantenimento del coniuge in caso di separazione, ex artt 147 e 156 c.c., in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., e l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art 360 primo comma nr 5



c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato i dati documentali prodotti in causa” dissertando su mere ipotesi prive di qualsiasi serio riscontro probatorio.

In particolare, ci si duole della mancata valorizzazione dei documenti idonei a dimostrare la ricerca continua e ad ampio raggio, da parte della richiedente, di una occupazione lavorativa.

A tal fine si richiamano i colloqui effettuati con i cacciatori di teste e quelli effettuati con vari direttori generali di alcune società ([REDACTED] s.p.a., [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.) e con vari avvocati (tra i quali l'avv. [REDACTED]) che avevano dato esito negativo per le difficoltà oggettive di una persona, che non è un legale *in house* da nove anni, di reinserirsi nel mondo lavorativo anche a causa dei compiti di accudimento del minore, evidenziando che le aziende nei ruoli di vertici legali preferiscono figure professionali che attualmente ricoprono tale posizione.

Preliminarmente va esclusa la dedotta ragione di inammissibilità del ricorso, allegata dal controricorrente, invocando la regola della cd. doppia conforme: posto, invero, che l'art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, che escludono il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., si applicano solo "fuori dei casi di cui all'art. 348-bis, comma 2, lett. a)", onde quella regola resta inapplicabile ai giudizi vertenti nelle materie di cui all'art. 70 c.p.c., comma 1, ove l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio qual è la materia relativa alla separazione personale fra coniugi.

Va peraltro rilevato che entrambe le censure veicolate con il presente ricorso oltre a denunciare un vizio motivazionale contengono anche una denuncia di violazione di legge.



I due motivi, che possono essere che vanno ~~esaminati~~ congiuntamente in quanto relativi alla definizione degli aspetti patrimoniali della separazione, sono fondati nei termini di seguito esposti.

Com'è noto, l'art. 156 c.c., comma 1, dispone che "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".

Pertanto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, per la valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Nell'ambito dello svolgimento di un simile accertamento è necessario, tuttavia, non confondere il tenore di vita con la mera fruizione diretta di particolari beni.

E' indubbiamente vero che la separazione può determinare (e normalmente determina) la cessazione di una serie di benefici e di consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti



a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti.

Ciò nonostante, il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di quella reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. 20638/2004, Cass. 5061/2006).

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onere.

A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onere, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007).



Anche l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiori d'età ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del 24/04/2007 e, di recente, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).

Per quanto riguarda i figli, ove la previsione dell'assegno per il mantenimento di questi ultimi e la determinazione del relativo ammontare è lasciato alla valutazione ufficiosa del giudice, senza il riferimento alla presenza di contestazioni, è comunque stabilito che "ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi".

A tal riguardo occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" ai quali va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-



coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Sez.1, n. 12196 del 16/05/2017).

Ciò posto, nel caso in esame la Corte di appello non si è conformata ai principi sopra enunciati.

Nella decisione impugnata è mancata, alla luce delle risultanze di causa, una precisa ricostruzione delle posizioni reddituali di entrambe le parti e del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

In particolare, non sono state tenute in debita considerazione, ai fini dell'accertamento della capacità economica del marito, quanto denunciato dall'appellante sulla base dei documenti puntualmente indicati (doc dal 19 al 27 allegati alla comparsa di costituzione; doc 14,89,113, nonché le dichiarazioni dello stesso [REDACTED] contenute nella *disclosure* del 1.6.2019, doc 112 e 113 allegato al ricorso ex art 709 ter relazione dott. [REDACTED]) in merito ai redditi percepiti dal [REDACTED] nel periodo 2016/2018.

La Corte territoriale non ha minimamente esaminato la situazione reddituale della moglie e non ha accertato di quali redditi ella attualmente dispone, affermando solo in via di principio un'astratta capacità lavorativa per via dello svolgimento nel passato di una attività lavorativa, con la sola eccezione di un periodo di due anni in cui la stessa si era presa cura del figlio.

Le carenze accertative rilevate in punto capacità reddituale del soggetto onerato hanno inevitabilmente riflessi sulla determinazione del quantum dell'assegno riconosciuto in favore del figlio per il quale è necessario operare una ricostruzione del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e la decisione va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello



di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma 10.5.2023

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

